

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DELL'ENTE COMUNE

(Approvato con deliberazione commissariale n. 13 del 18/07/2013 e modificato con Delibera di Giunta comunale n.173 del 26/11/2014)

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti agli avvocati dipendenti dell'Ente Comune.

2. Esso disciplina, altresì, la correlazione tra i suddetti compensi professionali e la retribuzione di risultato spettante all'avvocato titolare di posizione organizzativa.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La corresponsione del compenso professionale è dovuto per tutte le attività di assistenza, difesa e rappresentanza in controversie giurisdizionali, ordinarie, amministrative o tributarie o arbitrali che definiscono il grado di giudizio in modo favorevole per Ente.

2. Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase o procedimento – cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione – ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, più precisamente:

a) Le sentenze nelle quali controparte sia totalmente soccombente (es. non le sentenze in cui il Comune risulti vittorioso, ma sia rigettata la domanda riconvenzionale eventualmente proposta dallo stesso);

b) I provvedimenti di estinzione del giudizio per rinuncia della controparte alla domanda o agli atti del giudizio;

c) Le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato; non rientrano in tale categoria le sentenze dichiarative della perenzione, tenuto conto del particolare momento economico non positivo per l'Ente;

d) Ordinanze o provvedimenti analoghi del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente.

ARTICOLO 3-MISURA DEI COMPENSI

1. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore degli avvocati dell'Ente in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria, previo recupero dalla parte soccombente. A tal fine l'avvocato interessato pone in essere tutte le azioni necessarie. Tuttavia in caso di esito infruttuoso della procedura esecutiva per il recupero di dette spese e per la quale procedura alquanto spetta all'avvocato interessato, le spese non gravano sull'Ente.

2. I compensi professionali, nei casi di compensazione totale o parziale degli stessi, sono corrisposti con riferimento al massimo della riduzione prevista dal Decreto **del Ministro della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, così come previsto dall' art. 4 del citato Decreto.**

3. I compensi professionali di cui al presente articolo, in quanto caratterizzati dalla corrispettività, certezza, fissità e continuità, ai fini della contribuzione previdenziale, devono intendersi quali emolumenti rientranti nella nozione di retribuzione annua; essi fanno carico all'Ente , con imputazione al capitolo di bilancio relativo alle "spese legali" e sono gravati degli oneri assicurativi e previdenziali e degli oneri riflessi.

4. Per le liti cd. "seriali" da intendersi quali controversie promosse da o nei confronti di soggetti diversi e che coinvolgono le medesime questioni di fatto e di diritto, in numero superiore a cento, si applicano un'ulteriore decurtazione degli onorari del 20%.

ARTICOLO 4 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. I compensi professionali spettano all'avvocato incardinato nell'organico dell'Avvocatura comunale che ha curato l'affare, a prescindere dalla titolarità o meno della Posizione Organizzativa o dirigenziale.
2. I compensi professionali sono liquidati mensilmente dall'avvocato titolare di Posizione organizzativa.
3. Nel caso in cui i compensi spettano all'avvocato titolare di Posizione Organizzativa, questi procede, previa adozione della determinazione di liquidazione, ad elaborare un rendiconto riportante le singole voci di attività, da sottoporre al giudizio di congruità da parte del dipendente laureato in giurisprudenza Dott. Maria De Vito.
4. Il responsabile di cui al comma 3, nel caso in cui all'esito del procedimento di verifica dovesse ritenere di contestare la congruità di rendiconto, non potrà farlo genericamente, dovendo la contestazione riguardare specificamente le voci di rendiconto.
5. Solo in tale ipotesi sorge l'onere dell'avvocato interessato a fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, che in mancanza di contestazione devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto.
6. Nel caso in cui i compensi spettano all'avvocato non titolare di Posizione organizzativa, l'avvocato di cui al comma 2 effettua anche il procedimento di verifica della congruità del rendiconto.

ARTICOLO 5 - COPERTURA FINANZIARIA

1. I compensi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, devono transitare in senso figurativo nel salario accessorio dell'anno di riferimento delle liquidazioni di cui all'articolo precedente.
2. A tal fine, anno per anno, l'avvocato titolare di Posizione organizzativa comunica al Responsabile finanziario le risorse che ritiene necessarie per provvedere al pagamento dei compensi professionali secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile finanziario provvede all'iscrizione di esse sull'apposito stanziamento di PEG.
4. In sostanza, l'onere che di anno in anno deriva dai dovuti compensi professionali viene quantificato in sede di approvazione di bilancio di previsione e del PEG; le risorse effettivamente stanziare con gli atti di programmazione finanziaria rappresentano un limite all'erogazione dei compensi ed integra la fattispecie del diritto alla percezione del medesimo compenso.

ARTICOLO 6 - CORRELAZIONE TRA COMPENSI PROFESSIONALI E RETRIBUZIONE DI RISULTATO

(articolo oggetto di contrattazione integrativa decentrata)

1. La retribuzione di risultato dovuta all'avvocato titolare di Posizione organizzativa è ridotta, in relazione all'ammontare dei compensi, nella seguente misura:

Compenso professionale

Retribuzione di risultato spettante

fino a € 10.457,85: - (max P. O. € 12.910,92 - max. Ind. di Ris. € 2.453,07) 100% della retribuzione di risultato conseguita;

da 10.457,86 a 20.000,00: - 60% della retribuzione di risultato conseguita

oltre 20.000,00 : - 20% della retribuzione di risultato conseguita

ARTICOLO 7

I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme e' destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto....

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.